



Istituto Magistrale
MARGHERITA DI SAVOIA



STRUTTURALI
EUROPEI
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Istituto Magistrale " MARGHERITA DI S
C.F. 80203790581 C.M. RMPM08000B

AOO_0001 - ISTITUTO MAGISTRALE - MARGHERITA DI S

Prot. 0002938/U del 12/10/2020 14:26:55

Via Cerveteri, 55/57 - Distretto Scolastico 17° - VII MUNICIPIO 00183 - ROMA ☎ 06121122065 COD.MECC.RMPM08000B - c.f. 80203790581

INDIRIZZI: LINGUISTICO - SCIENZE UMANE- SCIENZE UMANE (OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE)

Sito: www.margheritadisavoiaroma.edu.it/ e-mail: rmpm08000b@istruzione.it

Anno Scolastico 2020/2021

Comunicazione n. 57

11 Ottobre 2020

Agli Studenti
Ai Docenti
Ai Genitori
Al Personale
Al DSGA
Alla RSU

Oggetto: Nuovo Orario scolastico alla luce del messaggio INPS n. 3653 del 09/10/2020

Gentilissimi tutti,

il messaggio INPS n. 3653 del 9 ottobre chiarisce che il lavoratore collocato in quarantena/sorveglianza precauzionale può svolgere lavoro agile. Ciò significa che i docenti posti in quarantena preventiva, ma di fatto non malati, possono svolgere da casa la didattica a distanza.

Cito la nota testualmente: “ ... si evidenzia che la quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell’articolo 26 del D.L. n. 18 del 2020, non configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa (presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune), ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia e alla degenza ospedaliera. Conseguentemente, non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena (art. 26, comma 1) o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile (art. 26, comma 2) continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, mediante le citate forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio. In tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione. È invece evidente che in caso di malattia conclamata (art. 26, comma 6) il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno. “

Alla luce dei novelli chiarimenti INPS, si rende pertanto necessario rivedere l’orario della settimana, operazione complessa e tale da richiedere due giorni di lavoro da parte della Commissione.

Pubblichiamo, per il momento, l’orario di LUNEDÌ 12 e MARTEDÌ 13 ottobre.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Claudia Scipioni

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

